



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: "Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio)" Delibera di Giunta Regionale n. 116 del 26 marzo 2019
Reg. Gen. 665**

Ad iniziativa della Giunta regionale assessore Bruno Discepolo
Pervenuto tramite PEC e acquisito al protocollo il 27 marzo 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto

VISTI gli articoli 98 e 101, comma 3 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **2^o MAR. 2013**

IL PRESIDENTE

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO DEL 4 AGOSTO 2011, N. 5.

Con l'articolo 1, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60, è stato modificato il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 inerente norme sul governo del territorio.

Il citato articolo 44 detta disposizioni transitorie relativamente agli strumenti di pianificazione.

In particolare il novellato comma 2 dell'articolo 44 dispone che:

"I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019. La Regione, per i Comuni inadempienti, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, provvede alla nomina di Commissari ad acta. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2019, ad integrazione del regolamento 4 agosto 2011, n. 5, disciplina le modalità di nomina dei Commissari, anche attraverso la gradazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi in relazione allo stato di avanzamento delle procedure in corso presso i Comuni interessati."

Pertanto, la modifica è consistita nello stabilire la nomina di Commissari ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi e che la Giunta regionale entro il 31 marzo 2019 deve disciplinare tale esercizio mediante una normativa ad integrazione del regolamento n. 5 del 2011, anche attraverso la gradazione di detto esercizio, in considerazione dello stato di avanzamento delle procedure in corso presso i Comuni relativamente all'adozione/approvazione del piano urbanistico comunale.

Pertanto, con la presente deliberazione si intende approvare l'integrazione al regolamento n. 5 del 2011 in attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 44 delle L.R. 16/2004.

La proposta integra il suddetto regolamento aggiungendo altri due articoli, 3 bis e 3 ter, che riguardano in particolare il supporto finanziario e tecnico della Regione e la disciplina dei poteri sostitutivi di cui all'art. 44 L.R. n. 16/2004.

Con detti articoli si ribadisce il concetto dell'attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di perdurante inerzia nell'attività di pianificazione urbanistica da parte del comune. I poteri sostitutivi sono esercitati da un Commissario ad acta la cui durata e le modalità di svolgimento dell'incarico sono stabiliti nel provvedimento di nomina effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Compito della struttura amministrativa competente è di procedere a individuare lo stato di avanzamento dei processi di redazione dei PUC al fine dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Si stabiliscono sia le modalità per l'esercizio dei poteri sostitutivi sia la "gradazione" di detto esercizio. L'intervento sostitutivo è preceduto dalla diffida ad adempiere rivolta all'amministrazione comunale.

Sono stati individuati due stadi di avanzamento della pianificazione urbanistica alla data del 31 marzo 2019:

1. approvazione del preliminare di piano urbanistico;
2. adozione del piano urbanistico comunale.

Per i comuni privi del piano urbanistico comunale adottato a detta data si procede alla nomina del commissario ad acta decorsi 150 giorni dalla prevista diffida.

Per i Comuni che alla detta data siano privi del preliminare di piano la Regione, nell'ambito dei 150 giorni, concede che il comune possa provvedere alla sua approvazione nei successivi 60 giorni dalla citata diffida. In caso d'inerzia è nominato il commissario ad acta allo scadere del sessantesimo giorno.

In detto articolo, per agevolare e semplificare l'approvazione del preliminare e dello stesso piano urbanistico si sottolinea che il piano preliminare è composto almeno dal documento strategico, idoneo a definire gli obiettivi qualitativi e strutturali che il Comune intende perseguire ed è adottato unitamente al rapporto preliminare ambientale. Non si procede alla nomina del commissario ad acta qualora sia stato adottato il Piano Strutturale, previsto al comma 1 dell'articolo 9 in uno al RUEC definito all'articolo 11 dello stesso regolamento.

Con l'integrazione al regolamento si stabilisce che presso la struttura amministrativa competente è istituito l'Elenco regionale dei commissari ad acta per l'attuazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi, la cui formazione e articolazione è prevista con provvedimento del Direttore Generale.

Sempre al fine di favorire i processi di approvazione e adozione del PUC si stabilisce che per la redazione del P.U.C. la Regione fornisce la cartografia regionale e le ortofoto digitali disponibili e che assegna periodicamente ai Comuni che ne fanno richiesta, prevalentemente associati, contributi per la redazione degli stessi PUC. Inoltre, modificando il comma 1 dell'articolo 9 dello stesso regolamento si stabilisce che il piano strutturale e il piano programmatico possono essere adottati anche non contestualmente.

**Schema di regolamento recante: “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5
(Regolamento di attuazione per il governo del territorio)”**

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale n. 5/2011)

1. Al regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 3 bis

Supporto finanziario e tecnico della Regione

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 16/2004, assegna periodicamente ai Comuni che ne fanno richiesta, con prevalenza per quelli associati, contributi per la redazione del PUC, nei limiti delle risorse finanziarie del bilancio gestionale, con i criteri fissati con provvedimento della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio.

2. La Regione fornisce per la redazione del PUC la cartografia regionale e le ortofoto digitali disponibili.

Art. 3 ter

Potere sostitutivo di cui all'art. 44 della legge regionale n. 16/2004

1. La Regione, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, per i Comuni che non hanno adempiuto a quanto prescritto dal medesimo articolo, provvede ad attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi, attraverso la nomina, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, di un Commissario ad acta, la cui durata e modalità di svolgimento dell'incarico sono stabiliti nello stesso provvedimento di nomina.

2. L'intervento sostitutivo di cui al comma 1 del presente articolo è preceduto dalla diffida ad adempiere rivolta all'amministrazione comunale.

3. La struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio verifica lo stato di avanzamento dei processi di redazione dei PUC.

4. A seguito della verifica di cui al comma 3, per i Comuni che alla data del 31 marzo 2019 non hanno adottato il PUC la Regione nomina il Commissario ad acta decorsi centocinquanta giorni dalla diffida di cui al comma 2, e per i Comuni che alla stessa data risultano privi del preliminare di Piano la Regione nomina il Commissario ad acta decorsi sessanta giorni dalla diffida di cui al comma 2.

5. Il piano preliminare di cui al comma 4 del presente articolo è composto almeno dal documento strategico idoneo a definire gli obiettivi qualitativi e strutturali che il Comune intende perseguire, ed è approvato unitamente al rapporto preliminare ambientale.

6. Nel caso in cui il Comune abbia adottato il piano strutturale di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento e il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) previsto all'articolo 11 del presente regolamento non si procede alla nomina del Commissario ad acta.

7. Presso la struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio è istituito l'elenco regionale dei Commissari ad acta per l'attuazione dell'articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, la cui formazione e articolazione è stabilita con provvedimento del dirigente responsabile della stessa struttura.”.

b) al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole “come previsto all'articolo 3 della legge regionale n. 16/2004” sono aggiunte le seguenti: “, che possono essere adottati anche non contestualmente.”

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.